

Rapporto esplicativo

relativo alla

**revisione parziale della legge sui diritti politici
nel Cantone dei Grigioni
(basi giuridiche per il voto elettronico [e-voting])**

Indice

1. Premesse	3
1.1 Sviluppi nel Cantone dei Grigioni	3
1.2 Sviluppi e pianificazioni in Svizzera	4
1.2.1 <i>Offerenti e sistemi</i>	4
1.2.2 <i>Pianificazione e collaborazione a livello federale</i>	4
1.2.3 <i>Cantoni</i>	5
2. Orientamento del nuovo progetto di e-voting nel Cantone dei Grigioni	7
2.1 Aspetti fondamentali	7
2.2 Passi procedurali	9
2.2.1 <i>Adeguamento delle basi giuridiche cantonali</i>	9
2.2.2 <i>Acquisto del sistema di e-voting</i>	10
2.2.3 <i>Introduzione dell'e-voting</i>	10
2.3 Costi	11
3. Modello di e-voting grigionese	13
3.1 Obiettivi e requisiti	13
3.2 Tratti essenziali della procedura di e-voting	15
4. Adeguamento delle basi giuridiche cantonali	19
4.1 In generale	19
4.2 Tratti fondamentali del progetto di consultazione	19
4.2.1 <i>Livello normativo</i>	19
4.2.2 <i>Integrazione nell'ordinamento giuridico esistente</i>	19
4.2.3 <i>Panoramica sui contenuti disciplinati</i>	20
4.2.4 <i>Entrata in vigore</i>	22
4.3 Osservazioni relative alle singole disposizioni	23

Allegato

Progetto di revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC) con commento relativo alle singole disposizioni (sinossi)

1. Premesse

1.1 Sviluppi nel Cantone dei Grigioni

Dal 2010 fino al mese di giugno 2015, il Cantone dei Grigioni ha sperimentato con successo il voto elettronico (e-voting) con gli Svizzeri all'estero nel quadro di un consorzio di cui facevano parte i Cantoni seguenti: Argovia, Friburgo, Glarona, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Soletta, Turgovia e Zurigo. Insieme a un fornitore di servizi privato, il consorzio ha gradualmente sviluppato una piattaforma di e-voting originariamente creata per il Cantone di Zurigo. In tal modo il Cantone dei Grigioni ha potuto permettere ai propri aventi diritto di voto residenti all'estero di votare in forma elettronica in occasione di 18 chiamate alle urne e delle elezioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati 2011.

Nel mese di agosto 2015, su richiesta della Cancelleria federale il Consiglio federale ha respinto le domande presentate dai Cantoni aderenti al consorzio finalizzate a utilizzare l'e-voting in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale 2015. Ciò poiché il sistema impiegato dal consorzio non era considerato sufficientemente sicuro. In seguito i Cantoni aderenti al consorzio hanno deciso, sulla base di considerazioni di carattere strategico, di abbandonare il sistema del consorzio e di sciogliere il consorzio con effetto alla fine del 2015.

Il Governo del Cantone dei Grigioni è però tuttora interessato all'introduzione del voto elettronico a condizioni accettabili. Di conseguenza, al punto centrale di sviluppo "digitalizzazione", il programma di Governo 2017-2020 prevede l'avvio di nuove cooperazioni al fine di rendere possibile l'e-voting in tutto il territorio del Cantone dei Grigioni e per tutti gli aventi diritto di voto a tutti i livelli statali. Studi recenti danno chiara espressione all'aspettativa, in particolare degli aventi diritto di voto più giovani, riguardo alla possibilità di esprimere il proprio voto in forma elettronica (cfr. T. Milic / M. McArdle / U. Serdült, *Haltungen und Bedürfnisse der Schweizer Bevölkerung zu E-Voting*, settembre 2016, studi del Centro per la democrazia di Aarau, n. 9).

1.2 Sviluppi e pianificazioni in Svizzera

1.2.1 *Offerenti e sistemi*

Attualmente sono attivi sul mercato svizzero due seri offerenti di sistema, ossia il Cantone di Ginevra e La Posta Svizzera SA, la quale ha avviato una collaborazione con la ditta ScytI Secure Electronic Voting S.A., Barcellona. Entrambi propongono attualmente sistemi di e-voting che offrono la possibilità di una verifica individuale del voto e che sono ammessi per chiamate alle urne nelle quali fino al 30% dell'elettorato cantonale può votare in forma elettronica. Il Cantone di Ginevra e La Posta Svizzera stanno progettando un ulteriore sviluppo dei rispettivi sistemi. Il Cantone di Ginevra intende proporre entro fine 2018 un sistema certificato con verificabilità completa, ammesso per il 100% dell'elettorato cantonale. La Posta Svizzera prevede la stessa cosa in due fasi: un sistema certificato per il 50% dell'elettorato entro fine 2017 e uno per il 100% dell'elettorato entro fine 2018.

1.2.2 *Pianificazione e collaborazione a livello federale*

La pianificazione strategica del progetto Vote Électronique (VE) è sin qui avvenuta sulla base della "road map" comune della Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato e della Cancelleria federale. Per varie ragioni, la Conferenza dei cancellieri di Stato considerava a rischio l'auspicata diffusione progressiva e rapida dell'e-voting in Svizzera. Ad esempio, a seguito della messa a pubblico concorso dei sistemi in vari Cantoni è risultato che la versione definitiva può avere un costo elevato. Sono altresì risultate considerevoli differenze di prezzo tra offerenti pubblici e privati, che facevano sembrare a rischio la competitività di questi ultimi e quindi l'auspicata strategia dei due sistemi. Su insistenza della Conferenza dei cancellieri di Stato, la Cancelleria federale ha in seguito rielaborato lo strumento di pianificazione, sottoponendolo per consultazione ai Governi cantonali nel mese di settembre 2016. Nella propria presa di posizione il Governo grigionese ha in linea di principio osservato al riguardo che prima di installare un nuovo strumento di pianificazione andrebbero migliorate le condizioni quadro giuridiche e finanziarie dei Cantoni per introdurre ed estendere l'e-voting. Anche numerosi altri Cantoni si sono espressi in tal senso. L'analisi della consultazione e le conclusioni della Cancelleria federale riguardo all'ulteriore procedura sono attese per il primo trimestre del 2017.

Nello stesso periodo dovrebbe anche concludersi il dialogo in corso tra diversi Cantoni e la Cancelleria federale in merito alla questione se il diritto federale vigente ammetta la trasmissione in forma esclusivamente elettronica del materiale elettorale e di voto agli aventi diritto di voto che si sono annunciati per l'e-voting (cosiddetto voto elettronico senza o con poca carta). L'ammissione di una procedura di annuncio e del voto elettronico senza o con poca carta è decisiva per una rapida estensione dell'e-voting, poiché genera semplificazioni organizzative e risparmi sui costi, in particolare per i comuni. Il Cantone dei Grigioni ha avviato questo dialogo con una lettera alla Cancelleria federale. Dopo che in un primo tempo la Cancelleria federale aveva valutato negativamente la questione, il Cantone di San Gallo, con la partecipazione del Cantone dei Grigioni, ha commissionato una perizia giuridica esterna su questo tema al Professor Dr. Andreas Glaser, Centro per la democrazia di Aarau. Il perito giunge alla chiara conclusione che già il diritto federale vigente permette una procedura di annuncio e un e-voting senza o con poca carta. La Cancelleria federale ha segnalato l'intenzione di ritornare sulla sua precedente valutazione. Non è però ancora giunto un chiarimento definitivo.


1.2.3 Cantoni

Dei Cantoni che prima facevano parte del consorzio, i Cantoni di Argovia e di San Gallo prevedono di reintrodurre il voto elettronico nel 2017. Dopo aver svolto dei pubblici concorsi hanno optato per il sistema del Cantone di Ginevra. Entrambi i Cantoni hanno iniziato con un sistema 30% e prevedono in un primo tempo il coinvolgimento degli Svizzeri all'estero e di singoli comuni pilota. Attualmente mancano idee concrete relative a un'ulteriore estensione. I Cantoni di Soletta e di Turgovia prevedono una procedura di pubblico concorso per il 2017. Anch'essi si concentrano per il momento sul coinvolgimento degli Svizzeri all'estero. Il Cantone di Friburgo ha optato per il sistema della Posta, con il quale il 27 novembre 2016 ha già proceduto a una prima chiamata alle urne per i suoi Svizzeri all'estero. Il Cantone di Zurigo ha avviato un progetto preliminare con il quale si intende elaborare una visione d'insieme delle varianti organizzative per un e-voting generalizzato che evidenzi le rispettive conseguenze finanziarie e giuridiche. Il rapporto risultante dovrebbe essere pronto entro la metà del 2017 e fungere da base

decisionale per il Consiglio di Stato relativa all'introduzione generalizzata dell'e-voting senza carta.

Dei Cantoni serviti dal sistema del Cantone di Ginevra, Berna e Lucerna continuano a proporre il voto elettronico ai rispettivi Svizzeri all'estero. Attualmente non vi sono piani di estensione concreti. Per contro, il Cantone di Basilea Città prevede un'estensione a tutti gli aventi diritto di voto entro il 2019, seguendo un processo a due fasi. Nell'autunno del 2016 tale Cantone ha svolto un concorso pubblico e all'inizio di febbraio ha optato per il sistema della Posta.

Di conseguenza, il panorama svizzero per quanto riguarda l'e-voting si presenta attualmente come segue:



2. Orientamento del nuovo progetto di e-voting nel Cantone dei Grigioni

2.1 Aspetti fondamentali

Dopo le esperienze maturate durante la partecipazione al consorzio dei Cantoni e in considerazione degli sviluppi illustrati, il nuovo progetto di e-voting nel Cantone dei Grigioni dovrà orientarsi ai seguenti principi:

- *Acquisto di un sistema ammesso e certificato per il voto elettronico del 100 per cento dell'elettorato cantonale (verificabilità universale, completa).*

Il Cantone vorrebbe possibilmente acquistare in forma di servizio tutte le componenti, l'infrastruttura e l'esercizio del sistema di e-voting (System as a Service, SaS). È esclusa la partecipazione allo sviluppo ex novo o all'ulteriore sviluppo di un sistema di e-voting, in quanto si tratta di un processo oneroso e rischioso.

- *Rapida estensione del voto elettronico al 100 per cento dell'elettorato cantonale.*

Non sono previsti una preferenza agli Svizzeri all'estero, una fase pilota prolungata o una suddivisione a tappe sull'arco di diversi anni. Dopo una breve fase introduttiva con alcuni comuni pilota, la possibilità di votare in forma elettronica dovrà essere aperta a tutto l'elettorato. Una disparità di trattamento prolungata degli aventi diritto di voto sarebbe problematica per lo meno dal punto di vista della politica democratica, ma potrebbe esserlo anche da quello giuridico. Dopo le esperienze pluriennali fatte dal Cantone e da molti comuni con l'e-voting, una fase di prova prolungata non è necessaria nemmeno dal profilo materiale. Infine gli investimenti associati all'e-voting dovrebbero anche portare il più presto possibile ad ampi benefici, permettendo così di raggiungere un adeguato rapporto costi/benefici. Ciò non sarebbe il caso se si prevedesse un esercizio prolungato con un elettorato limitato (ad es. solo Svizzeri all'estero o pochi comuni).

- *Utilizzo dell'e-voting senza carta (interamente in forma elettronica) o con poca carta.*

Nei tentativi finora effettuati in Svizzera con l'e-voting come pure in quelli avviati di recente, gli aventi diritto di voto ricevono per ogni chiamata alle

urne tutta la documentazione che consente loro di utilizzare a scelta tutti e tre i canali (e-voting, voto per corrispondenza, voto alle urne; "*e-voting tradizionale*"). L'e-voting tradizionale richiede perciò che mediante una verifica del diritto di voto sia garantito che un avente diritto di voto utilizzi ogni volta soltanto un canale (per evitare un voto multiplo). Indipendentemente dalla soluzione concretamente adottata (codice da grattare, scansione o simili), ciò provoca un considerevole onere supplementare, in particolare per i comuni. Poiché tutti gli aventi diritto di voto continuano a ricevere tutto il materiale di voto (carta di legittimazione, spiegazioni destinate ai votanti, schede di voto), non è inoltre possibile ottenere risparmi sui costi (stampa, spese di porto, oneri di spedizione). In caso di e-voting tradizionale, i costi non trascurabili per l'e-voting si aggiungono ai costi attuali per i canali di voto abituali. Ciò non è però sostenibile in caso di estensione generalizzata dell'e-voting.

Il chiaro obiettivo finale consiste perciò nel rendere il voto interamente elettronico ("*e-voting senza carta*"). Agli aventi diritto di voto che si sono annunciati per l'e-voting non sarà più inviata per posta la documentazione di voto in forma cartacea. La condizione è rappresentata da un annuncio (registrazione) e da un'identificazione elettronica degli aventi diritto di voto. Finché non saranno dati i presupposti per l'e-voting senza carta, in una fase transitoria si dovrà puntare a un "*e-voting con poca carta*". Agli aventi diritto di voto che si sono annunciati per l'e-voting sarà inviata per posta in forma stampata soltanto la carta di legittimazione. L'ulteriore documentazione sarà disponibile sulla piattaforma di e-voting. Per ciascuna chiamata alle urne, gli aventi diritto di voto possono revocare un precedente annuncio quale votante in forma elettronica o annunciarsi nuovamente per l'e-voting. Grazie al voto con poca carta e poi in misura ancora maggiore grazie al voto senza carta sarà possibile compensare in parte i costi dell'e-voting attraverso risparmi soprattutto per quanto riguarda i comuni. Quanto più alto sarà il numero di aventi diritto di voto che utilizzeranno un giorno il canale di e-voting, tanto maggiore sarà l'effetto di risparmio.

2.2 Passi procedurali

Le condizioni quadro illustrate in precedenza con le varie importanti incertezze attualmente esistenti e le importanti questioni aperte fanno sembrare opportuno che il nuovo progetto di e-voting nei Grigioni venga affrontato in modo che dapprima si proceda alla concretizzazione di un progetto legislativo con i seguenti obiettivi: da un lato creare le basi giuridiche cantonali necessarie a complemento del diritto federale per l'introduzione dell'e-voting quale terzo canale di voto ordinario a tutti i livelli statali del Cantone e d'altro lato consentire un dibattito di fondo sull'e-voting. Deve inoltre essere definito anche il quadro finanziario per l'introduzione dell'e-voting nei Grigioni.

Con questa procedura è lecito attendersi che entro la conclusione del progetto legislativo si chiariranno le importanti questioni ancora aperte, di modo che gli ulteriori passi per l'introduzione dell'e-voting, ossia:

- acquisto del sistema di e-voting

- introduzione concreta dell'e-voting in due tappe

potranno essere affrontati con celerità. Qualora tuttavia tale aspettativa non dovesse concretizzarsi, si potrebbe attendere prima di procedere con gli ulteriori passi, senza che siano stati assunti importanti impegni o che siano insorti dei costi. Sarebbero invece disponibili almeno le basi giuridiche che a tempo debito permetterebbero di riprendere celermente il progetto di e-voting.

I singoli passi procedurali previsti vengono illustrati più in dettaglio di seguito. Per quanto riguarda le scadenze, va osservato che queste si basano sullo stato attuale delle conoscenze e su uno svolgimento ottimale del progetto. Sono fatti salvi adeguamenti a seguito di nuove cognizioni e di sviluppi imprevedibili.

2.2.1 *Adeguamento delle basi giuridiche cantonali*

Revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC, CSC 150.100) e dell'ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC, CSC 150.200) (creazione delle basi giuridiche per l'esercizio ordinario dell'e-voting):

Scadenza	Processo	Competenza
14.3.2017	Via libera alla consultazione	Governo
17.6.2017	Scadenza del termine di consultazione	---
22.8.2017	Licenziamento messaggio revisione parziale LDPC	Governo
4./6.12.2017	Discussione del progetto nella sessione di dicembre	Gran Consiglio
21.3.2018	Scadenza del termine di referendum	---
27.3.2018	Revisione parziale ODPC	Governo
23.9.2018	Ev. votazione popolare	Popolo
1.1.2020 / 1.1.2021	Entrata in vigore delle disposizioni rivedute	---

Le nuove basi giuridiche cantonali troverebbero quindi applicazione nei comuni pilota per la prima volta in occasione di votazioni ed elezioni nel 2020. A partire dal 2021 varrebbero poi per tutti i comuni (per maggiori dettagli relativi al campo di applicazione materiale delle nuove disposizioni vedi commento relativo all'art. 1 P-LDPC nella sinossi, p. 1 seg., allegato).

2.2.2 Acquisto del sistema di e-voting

Scadenza	Processo	Competenza
1.6.2018	Documentazione di gara pronta	Cancelleria dello Stato
1.7.2018	Avvio della gara d'appalto (concorso pubblico)	Cancelleria dello Stato
15.8.2018	Termine per la presentazione delle offerte	---
21.9.2018	Valutazione delle offerte, proposta al Governo	Cancelleria dello Stato
2.10.2018	Aggiudicazione	Governo
15.10.2018	Scadenza del termine di ricorso	---

La procedura d'acquisto dovrà essere avviata soltanto dopo la positiva conclusione del progetto legislativo. I lavori preparatori necessari possono però essere svolti già prima.

2.2.3 Introduzione dell'e-voting

È prevista un'introduzione in due fasi:

- Fase 1: fase pilota con tutti gli aventi diritto di voto di sei comuni
- Fase 2: introduzione definitiva con tutti gli aventi diritto di voto di tutti i comuni

Scadenza	Processo	Competenza
1.6.2018	Definizione della procedura	Cancelleria dello Stato
31.1.2019	Avvio della fase pilota con i comuni pilota	Cancelleria dello Stato Comuni
28.2.2019	Piano di dettaglio allestito insieme all'offerente del sistema	Cancelleria dello Stato Offerente del sistema Comuni
31.5.2019	Parte 1: installazione del sistema di e-voting e dei sistemi circostanti; lavori preparatori e votazioni/elezioni di prova	Cancelleria dello Stato Offerente del sistema Comuni
1.6.2019	Avvio procedura di autorizzazione della Confederazione	Cancelleria dello Stato
30.9.2019	Parte 2: installazione del sistema di e-voting e dei sistemi circostanti; lavori preparatori e votazioni/elezioni di prova	Cancelleria dello Stato Offerente del sistema Comuni
1.10.2019	Presentazione della domanda definitiva alla Confederazione	Governo
xx.12.2019	Autorizzazione della Confederazione	Consiglio federale
1.1.2020	Avvio dell'e-voting con comuni pilota	Cancelleria dello Stato Comuni
1.6.2020	Avvio procedura di autorizzazione della Confederazione (estensione a tutti i comuni)	Cancelleria dello Stato
1.10.2020	Presentazione della domanda definitiva alla Confederazione	Governo
xx.12.2020	Autorizzazione della Confederazione	Consiglio federale
1.1.2021	Estensione dell'e-voting a tutti i comuni	Cancelleria dello Stato Offerente del sistema Comuni

2.3 Costi

La sostenibilità finanziaria per il Cantone e i comuni è un fattore determinante nell'introduzione e nella diffusione dell'e-voting. I costi e i benefici dell'e-voting de-

vono trovarsi in un rapporto ragionevole. Grande importanza spetta perciò a risparmi compensativi, risultanti in particolare dall'e-voting senza carta rispettivamente, per la fase transitoria, con poca carta. Ciò considerato e sulla base dello stato attuale delle conoscenze derivanti dai progetti in corso in Svizzera, per il Cantone risultano sostenibili costi annui ricorrenti dell'ordine di grandezza di 600 000 franchi per l'esercizio di un sistema di e-voting applicato in tutto il Cantone, a tutti i livelli statali (Cantone, regioni, comuni) e per l'intero elettorato. Vi si aggiungono ancora costi iniziali una tantum a carico del Cantone (sistemi circostanti cantonali), il cui ammontare potrà essere tuttavia quantificato soltanto in relazione a un progetto di e-voting concreto. Presso il Cantone risulta anche necessario creare un impiego supplementare per la direzione operativa e per l'assistenza ai comuni. Per i comuni, i quali devono farsi carico dell'onere operativo principale nella preparazione e nello svolgimento di votazioni ed elezioni, vi è da attendersi uno sgravio amministrativo e finanziario perlomeno a medio e lungo termine. L'ammontare di questo sgravio dipenderà in maniera determinante dalla misura in cui gli aventi diritto di voto utilizzeranno la possibilità di voto elettronico e dalla concretizzazione del passaggio all'e-voting senza carta. Già dall'e-voting con poca carta risulteranno però risparmi nella produzione e nell'invio del materiale elettorale e di voto nonché nei lavori di spoglio. In caso di e-voting senza carta verrebbero inoltre meno anche le spese di porto per l'invio della carta di legittimazione. Questi sgravi saranno presumibilmente molto maggiori rispetto alle nuove spese legate all'e-voting che i comuni dovranno sostenere in relazione alla registrazione di chi vota in forma elettronica, all'inserimento nel sistema degli oggetti comunali e dei cataloghi elettorali, a singole verifiche del diritto di voto e allo svolgimento di elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario con procedura di annuncio.

L'introduzione dell'e-voting non dovrà cambiare nulla alla sostanza dell'odierna ripartizione dei costi tra Cantone e comuni. Il Cantone deve farsi carico dei costi per l'acquisto e l'esercizio (per tutti i livelli statali) del sistema di e-voting. Finché non sarà stato introdotto l'e-voting senza carta, i comuni dovranno farsi carico dei costi per la produzione e l'invio (centralizzato) delle carte di legittimazione per l'e-voting e delle altre spese specifiche per il comune. Nei comuni che prevedono la votazione alle urne, tra queste spese specifiche rientra anche la gestione di un

proprio sistema di elezione e di voto per le chiamate alle urne comunali, il quale deve essere interfacciato al sistema di e-voting.

3. Modello di e-voting grigionese

3.1 Obiettivi e requisiti

Il Cantone dei Grigioni desidera offrire un sistema di e-voting semplice, trasparente e sicuro, che goda della fiducia degli aventi diritto di voto e che venga da essi utilizzato. Le autorità del Cantone e dei comuni devono poter utilizzare il sistema di e-voting sotto la propria responsabilità e possibilmente in piena autonomia in occasione di ogni chiamata alle urne. L'autonomia dei comuni nell'organizzazione e nello svolgimento di chiamate alle urne comunali deve essere salvaguardata il più possibile e l'onere così come i costi a carico dei comuni devono essere il più possibile bassi.

Tenendo presenti questi obiettivi, il Cantone ha chiesto a un esperto esterno di elaborare un elenco di requisiti per il "remote e-voting" nel Cantone dei Grigioni. Tale progetto ha visto la partecipazione di collaboratori della Cancelleria dello Stato e il coinvolgimento di rappresentanti di comuni. Rispetto alla procedura odierna, sono previste due modifiche funzionali sostanziali:

- la procedura di annuncio per gli aventi diritto di voto che intendono utilizzare l'e-voting
- la procedura di annuncio per elezioni di autorità svolte alle urne secondo il sistema maggioritario

La procedura di annuncio per gli aventi diritto di voto che intendono utilizzare l'e-voting permette di semplificare notevolmente la preparazione delle carte di legittimazione, poiché sulle carte di legittimazione destinate al voto elettronico non risulta necessario apporre ulteriori indicazioni relative al voto per corrispondenza o agli orari di apertura delle urne, ecc. Non sarà più necessario utilizzare carta speciale per le carte di legittimazione, che potranno quindi essere prodotte in modo più economico e il cui utilizzo da parte del votante sarà più semplice e privo di barriere. Anche l'invio risulterà semplificato, in quanto dovranno essere stampate e imballate soltanto le carte di legittimazione. Il materiale elettorale e di voto sarà per contro messo a disposizione sulla piattaforma di e-voting. Il requisito dell'an-

nuncio permette anche di semplificare considerevolmente le misure volte a impedire il voto multiplo. Una volta effettuato, l'annuncio per l'e-voting può essere revocato in occasione di ogni chiamata alle urne, previa tempestiva comunicazione. L'e-voting deve rappresentare per gli aventi diritto di voto un canale di voto alternativo, accanto alle tradizionali possibilità di votare alle urne o per corrispondenza, possibilità che continueranno a esistere.

La procedura di annuncio per candidati in occasione di elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario consente da un lato una determinazione automatizzata dei risultati e d'altro lato aiuta gli aventi diritto di voto nella scelta dei candidati, in quanto questi sono definiti in modo univoco. Altri meccanismi quali la possibilità di inserire liberamente il nome del candidato oppure l'inserimento nel sistema di tutte le persone eleggibili non risultano idonei, ragione per cui non vengono approfonditi.

A differenza di quanto avviene in diversi altri Cantoni che già prevedono una procedura di annuncio per elezioni svolte secondo il sistema maggioritario, nel Cantone dei Grigioni tale procedura è finora poco diffusa. In forma modificata la si incontra soltanto per le elezioni dei tribunali regionali e in singoli casi a livello comunale. L'introduzione di una procedura di annuncio per tutte le elezioni di autorità a tutti i livelli statali svolte alle urne secondo il sistema maggioritario (elezioni alle urne) comporta perciò importanti cambiamenti per tutte le parti interessate (candidati, aventi diritto di voto, autorità, partiti). Ad esempio, non saranno più possibili cambiamenti "dell'ultimo minuto" alle candidature. Le candidature dovranno essere annunciate al più tardi nove settimane prima della data dell'elezione (art. 19c P-LDPC). Il ritiro di una candidatura sarà possibile entro un breve termine (art. 19g P-LDPC). Otto settimane prima della data dell'elezione le candidature saranno però definitive e dovranno essere pubblicate (art. 19h P-LDPC). Una procedura di annuncio per elezioni svolte secondo il sistema maggioritario richiede perciò un cambio di mentalità e maggiore pianificazione rispetto a finora nella preparazione dell'elezione. Al contempo, la procedura di annuncio crea però anche più trasparenza per tutti gli interessati. In particolare, per gli aventi diritto di voto viene così chiarito in modo tempestivo e vincolante quali persone si candidano per essere elette in seno a una determinata autorità. L'accesso alle candi-


dature rimane sufficientemente garantito anche con una procedura di annuncio. Prevedendo semplici requisiti formali e un numero molto modesto di firme necessarie, l'ostacolo per la presentazione di proposte di candidatura è volutamente tenuto molto basso (art. 19d cpv. 1 P-LDPC). Ciò considerato, una limitazione della possibilità di scelta offerta agli aventi diritto di voto alle persone formalmente annunciate quali candidati risulta sostenibile (art. 19a P-LDPC). Tale limitazione è conseguenza della procedura di annuncio. La procedura di annuncio permette di creare i presupposti necessari all'introduzione del voto elettronico in occasione di elezioni. Grazie all'e-voting, gli aventi diritto di voto hanno la possibilità di partecipare alle elezioni indipendentemente dal luogo in cui si trovano e dagli orari. Il voto elettronico offre loro vantaggi supplementari, rendendo impossibile la nullità del voto, rendendo verificabili i voti espressi e aiutando ad evitare l'espressione tardiva del voto. Risultano però vantaggi anche per le autorità che devono svolgere le elezioni, in particolare per i comuni. Per questi ultimi si riduce considerevolmente l'onere per lo spoglio dei voti, cosa che dovrebbe ampiamente compensare l'onere supplementare associato alla procedura di annuncio. Nel quadro di una valutazione globale e dopo aver ponderato i diversi vantaggi e svantaggi risulta opportuno introdurre una procedura di annuncio generale per elezioni di autorità svolte alle urne secondo il sistema maggioritario e permettere in tal modo un'ampia introduzione dell'e-voting. In questo modo, gli sviluppi sociali verificatisi negli ultimi decenni nel settore della comunicazione e nel disbrigo di varie pratiche mediante supporti elettronici potranno manifestarsi anche nel settore istituzionalmente importante dei diritti politici.

3.2 Tratti essenziali della procedura di e-voting

Procedura di annuncio

L'avente diritto di voto si annuncia per l'utilizzo dell'e-voting mediante una piattaforma messa a disposizione dal Cantone. Dopo la verifica da parte del comune competente, la persona annunciata riceverà in futuro per posta soltanto una carta di legittimazione semplificata contenente tutte le caratteristiche di sicurezza necessarie per partecipare in forma elettronica alla votazione. Il rimanente materiale di voto non le sarà più inviato in forma cartacea, bensì sarà a disposizione in forma elettronica sulla piattaforma di e-voting.

Preparazione (e-voting con poca carta)




Nel sistema di e-voting messo a disposizione dal Cantone, il Cantone inserisce gli oggetti federali e cantonali e il comune inserisce (eventuali) oggetti comunali con il relativo materiale di voto nonché gli indirizzi degli aventi diritto di voto che si sono annunciati per l'e-voting. In caso di chiamate alle urne a livello regionale (elezioni dei tribunali regionali, elezioni del Gran Consiglio, votazioni su oggetti) un comune designato responsabile per ogni circondario si occupa di inserire i corrispondenti oggetti che riceve dagli organi competenti (commissioni amministrative dei tribunali regionali o comitati regionali). Nel sistema di e-voting vengono in seguito creati gli elementi di sicurezza, viene avviata la codifica e i dati così generati vengono inviati a una tipografia centralizzata certificata. La tipografia produce le speciali carte di legittimazione per l'e-voting e le invia per posta direttamente agli aventi diritto di voto che hanno optato per l'e-voting. Le chiavi elettroniche per l'apertura delle urne vengono conservate presso il Cantone.

Svolgimento



Durante gli orari di apertura delle urne, i gestori del sistema di e-voting e il Cantone verificano il regolare funzionamento del sistema e ne garantiscono l'attività.

Valutazione



Dopo la chiusura delle urne, l'urna codificata viene decodificata dal Cantone e i risultati vengono preparati. I risultati dei singoli comuni vengono trasmessi a questi ultimi in forma elettronica affinché li aggiungano ai voti espressi per corrispondenza e alle urne. In seguito i comuni comunicano i risultati comunali definitivi alla Cancelleria dello Stato in caso di oggetti federali o cantonali, all'istanza regionale competente in caso di oggetti regionali oppure comunicano pubblicamente il risultato in caso di oggetti comunali.

Panoramica (semplificata) della ripartizione dei compiti Cantone/comuni

Attività	Gestore	Cantone	Tipografia	Comune
Apertura della votazione/elezione: - preparazione dei sistemi (componenti offline/online) - impostazione dei parametri necessari - definizione dello stato iniziale del monitoraggio e delle componenti di controllo - votazione/elezione di prova automatica e svuotamento delle urne	x	x		
Inserimento degli oggetti della votazione in un sistema preliminare		x		x
Importazione del materiale in un sistema preliminare		x		x
Esportazione e inserimento del catalogo elettorale tramite SEDEX/VREG				x
Esame e approvazione degli oggetti e del materiale importati		x		x

Importazione delle domande della votazione e del catalogo elettorale in un sistema offline		x		
Allestimento delle caratteristiche di autenticazione		x		
Messa a disposizione del materiale per gli aventi diritto di voto nel sistema online		x		
Allestimento, stampa, imballaggio e invio delle carte di legittimazione agli aventi diritto di voto			x	
Apertura dell'urna		x		
Monitoraggio della votazione/elezione	x	x		
Sostegno agli aventi diritto di voto				x
Sostegno ai comuni		x		
Blocco di carte di legittimazione		x		(x)
Chiusura dell'urna		x		
Decodifica		x		
Esportazione dei risultati e trasferimento nel sistema preliminare		x		
Scrutinio e addizione risultati canali convenzionali				x
Cancellazione dopo la convalida	x	x		

Scadenze per la chiamata alle urne

Processo	Competenza	Scadenza
Annuncio per il voto elettronico	Comuni	-8 sett.
Inserimento del catalogo elettorale e di eventuali pratiche comunali	Comuni	-7 sett.
Preparazione	Cantone	-6 sett.
Stampa/imballaggio e invio delle carte di legittimazione	Tipografia	-5 sett.
Apertura dell'urna	Cantone	-4 sett.
Chiusura dell'urna	Cantone	-1 giorno
Data della chiamata alle urne	Tutti	0
Convalida	Cantone	+12 sett.

4. Adeguamento delle basi giuridiche cantonali

4.1 In generale

Per la fase pilota con gli Svizzeri all'estero, oltre che sul diritto federale (art. 8a LDP [RS 161.1]; art. 27a – 27q ODP [RS 161.11]; ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico con allegato [OVE, RS 161.116]) il Cantone dei Grigioni si è basato su una disposizione di principio contenuta nella legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (art. 25 cpv. 3 LDPC) e su alcune disposizioni esecutive contenute nell'ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (art. 2, 3a, 9a e 21a ODPC). Per introdurre l'e-voting quale terzo canale di voto ordinario per tutti gli aventi diritto di voto a tutti i livelli statali secondo il "Modello di e-voting grigionese" abbozzato è necessario adeguare ed estendere le basi di diritto cantonale esistenti. In particolare è necessario emanare a livello cantonale determinate norme unitarie che valgano, oltre che per le chiamate alle urne federali e cantonali, anche per quelle regionali e comunali.

4.2 Trattati fondamentali del progetto di consultazione

4.2.1 Livello normativo

I tratti fondamentali del voto elettronico e della procedura di annuncio necessaria per un efficace impiego dell'e-voting in caso di elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario a tutti i livelli dello Stato devono essere disciplinati in una legge formale. Il sistema politico del nostro Stato attribuisce grande importanza ai diritti politici. Le norme citate devono perciò essere qualificate quali disposizioni importanti ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale e dal punto di vista formale devono perciò essere redatte in forma di legge.

4.2.2 Integrazione nell'ordinamento giuridico esistente

Le norme importanti sul voto elettronico e sulla procedura di annuncio per elezioni di autorità svolte secondo il sistema maggioritario vanno inserite nella legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100) e quelle meno importanti, qualora vi sia ulteriore necessità di regolamentazione, nella relativa ordinanza governativa (ODPC; CSC 150.200) oppure in direttive di attuazione. A tale scopo, nella LDPC deve innanzitutto essere inserita una nuova sezione "2.4 Voto elettronico" (art. 30a - 30e) dopo l'art. 30. Inoltre la nuova procedura di annuncio

per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario deve essere integrata nell'attuale sezione 2.2a concernente la procedura di annuncio e l'elezione tacita dei tribunali regionali (art. 19a - 19j). Le disposizioni rimanenti relative all'elezione tacita dei tribunali regionali devono essere trasferite nella sezione "2.2b Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali" (art. 19k -19m). Infine, le disposizioni relative al campo di applicazione della LDPC (art. 1), alla data di un secondo turno elettorale (art. 18) nonché all'esercizio del diritto di voto (art. 25 e art. 26a) devono essere adeguate e completate. Sarà possibile esprimersi in merito all'integrazione di disposizioni meno importanti nell'ODPC o in alternativa in direttive di attuazione soltanto dopo l'acquisto del sistema di e-voting, poiché la necessità di regolamentazione a questo livello legislativo subordinato potrà essere valutata definitivamente solo allora.

4.2.3 Panoramica sui contenuti disciplinati

Per l'introduzione dell'e-voting devono concretamente essere disciplinati a livello di legge i seguenti punti:

- ***Estensione del campo di applicazione materiale della LDPC:***
 - *art. 1 P-LDPC*
 - parziale inclusione delle chiamate alle urne regionali e comunali
- ***Secondi turni elettorali:*** → *art. 18 P-LDPC*
 - prolungamento del termine per lo svolgimento di secondi turni elettorali
- ***Forma dell'esercizio del diritto di voto:*** → *art. 25, 26a e 30a P-LDPC*
 - voto elettronico quale terza forma equivalente di espressione del voto
 - presupposti per l'ammissione al voto elettronico
 - autorizzazione del Governo a procedere a limitazioni relative a luoghi, date e oggetti determinati
- ***Procedura di annuncio/revoca per l'e-voting:*** → *art. 30c P-LDPC*
 - limitazione del voto elettronico agli aventi diritto di voto annunciatisi per l'e-voting

- invio in forma esclusivamente elettronica del materiale elettorale e di voto a chi vota in forma elettronica; nella fase transitoria invio per posta delle carte di legittimazione in forma cartacea (e-voting con poca carta)

- ***Procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario:***
 - *art. 19a – 19j P-LDPC*
 - principio (elezioni di autorità a livello cantonale, regionale e comunale)
 - invito a presentare proposte di candidatura
 - proposte di candidatura
 - quorum di firme
 - data di presentazione e autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura
 - rettifica delle proposte di candidatura
 - ritiro della proposta di candidatura
 - pubblicazione dei candidati
 - secondo turno elettorale
 - elezioni suppletive

- ***Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali:***
 - *art. 19k – 19m P-LDPC*
 - campo d'applicazione
 - procedura
 - applicazione

- ***Obbligo per regioni e comuni con votazione alle urne di rendere possibile il voto elettronico in caso di chiamate alle urne regionali e comunali che si tengono contemporaneamente a chiamate alle urne federali o cantonali:*** → *art. 30b cpv. 1 P-LDPC*

- ***Determinazione delle date per chiamate alle urne regionali e comunali in forma elettronica:*** → *art. 30b cpv. 2 P-LDPC*

- ***Motivi di nullità in caso di voto elettronico:***
 - *art. 30d P-LDPC*

- **Verifica indipendente della determinazione dei risultati:**
 → *art. 30e P-LDPC*
 - principio e delega della potestà regolamentare al Governo

A livello di ordinanza governativa, in parte anche in direttive di attuazione, a concretizzazione delle nuove disposizioni legislative o anche a loro integrazione devono essere disciplinati i seguenti punti:

- ***Obbligo per i comuni di tenere un catalogo elettorale***
 - forma, contenuto, trasferimento dei dati, ecc.
- ***Procedura di annuncio/revoca per l'e-voting***
 - procedura (svolgimento, competenze, assunzione dei costi)
- ***Date di votazione in bianco per l'e-voting***
 - date per chiamate alle urne supplementari in forma di e-voting
- ***Carte di legittimazione per l'e-voting***
 - produzione (tipografia), invio, assunzione dei costi, ecc.
- ***Inserimento di oggetti regionali o comunali nel sistema di e-voting***
 - competenze e procedura
- ***Misure per evitare un doppio voto***
 - procedura di verifica del diritto di voto (svolgimento, competenze, assunzione dei costi)
- ***Verifica indipendente della decodifica/determinazione dei risultati***
 - organo, compiti, procedura

4.2.4 *Entrata in vigore*

Se i passi procedurali e le date abbozzati sopra potranno essere rispettati (cfr. n. 2.2, p. 9 segg.), è previsto che il Governo ponga in vigore le nuove disposizioni con effetto al 1° gennaio 2020, ma che, in applicazione dell'art. 30a cpv. 2 P-

LDPC, nel 2020 la loro validità sia limitata ai comuni pilota. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2020 gli aventi diritto di voto di questi comuni potranno esprimere il proprio voto in forma elettronica in caso di chiamate alle urne a qualsiasi livello statale, quindi anche in caso di votazioni ed elezioni comunali, se si saranno annunciati per il voto elettronico. Per questi aventi diritto di voto, il voto elettronico sarà possibile anche per le elezioni dei tribunali regionali 2020, se nella regione di cui fa parte il loro comune non si giunge a un'elezione tacita. Qualora si dovesse giungere a un'elezione aperta, chi voterà in forma elettronica potrà tuttavia scegliere unicamente tra i candidati annunciati. Chi desidera una scelta più libera, dovrà perciò in questo caso rinunciare all'e-voting.

Con effetto al 1° gennaio 2021 è poi prevista l'applicazione integrale delle nuove disposizioni per tutti i comuni. A partire da tale data, l'e-voting sarà possibile per tutte le chiamate alle urne a tutti i livelli statali. In particolare, si svolgeranno per la prima volta in forma elettronica le elezioni per il rinnovo del Governo e del Gran Consiglio nel 2022 e poi quelle per il Consiglio nazionale nel 2023.

4.3 Osservazioni relative alle singole disposizioni

Vedi rappresentazione sinottica del progetto di consultazione in allegato